

**PROCEDURA
PER L'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL
REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO
AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

S.S. Lazio S.p.A.

Sommario

1 PREMESSA	3
.....	
2 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	3
.....	
3 SEZIONI DEL REGISTRO INSIDER	4
.....	
4. MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO INSIDER	5
.....	
6. AGGIORNAMENTO E CONSERVAZIONE DEL REGISTRO	7
.....	
7. INFORMATIVA ALLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO.....	7
8. SANZIONI	8
.....	
9. DISPOSIZIONI FINALI.....	8
ALLEGATO 1	10
.....	
ALLEGATO 2	12
.....	
ALLEGATO 3	15
.....	
ALLEGATO 4	18
.....	
ALLEGATO 5	19
.....	

1 PREMESSA

1.1 Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A. (la "**Società**") ha istituito il registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (il "**Registro**") e ha adottato la presente procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro (la "**Procedura**"), in ottemperanza alle previsioni di legge e di regolamento, comunitarie e nazionali vigenti, che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate. In particolare, tali previsioni sono contenute:

- a) nell'art. 18 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 n. 596 relativo agli abusi di mercato, applicabile a partire dal 3 luglio 2016 (il "**Regolamento sugli abusi di mercato**" o "**MAR**");
- b) nel Regolamento di Esecuzione della Commissione UE n. 2016/347 del 10 Marzo (il "**Regolamento di Esecuzione**").

I predetti regolamenti comunitari si inseriscono nel contesto delle corrispondenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali - dettate:

- a) dall'art. 115-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e
- b) dagli articoli 152-*bis* e seguenti del regolamento adottato con delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "**Consob**") n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificata (il "**Regolamento Emittenti**", e insieme al Regolamento 596/2014, al Regolamento 347/2016 e al TUF, la "**Normativa sul Registro Insider**")

L'art. 18 del Regolamento sugli abusi di mercato prevede l'istituzione di un registro delle persone fisiche o giuridiche (**Persone**) che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate agli artt. 7 del Regolamento sugli abusi di mercato e 114, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del TUF.

In ottemperanza al predetto art. 18 del Regolamento sugli abusi di mercato e alle disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento di Esecuzione, S.S. LAZIO S.p.A. (LAZIO o la Società) ha istituito un apposito registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (il **Registro Insider**).

In calce alla presente Procedura è riportato un estratto della rilevante Normativa sul Registro Insider che i destinatari della Procedura sono tenuti a conoscere ed osservare unitamente alla "Procedura per la gestione interna e la

comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate” alla quale la presente disciplina è funzionalmente e strettamente connessa.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1. La presente Procedura si applica ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di LAZIO e delle Società controllate che abbiano accesso ad Informazioni Privilegiate (come di seguito definite), su base regolare ovvero occasionale.

2.2. I soggetti esterni alla Società e alle Società Controllate che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società e/o delle Società Controllate, vengano in possesso di Informazioni Privilegiate sono del pari soggetti agli obblighi di riservatezza e comportamentali previsti dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.

3 INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.

3.1 Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento 596/2014 e dell'art. 181 TUF, costituiscono informazioni privilegiate (le “**Informazioni Privilegiate**”) quelle informazioni di carattere preciso, concernenti, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della Società quotati nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (gli “**Strumenti Finanziari**”) non di pubblico dominio e idonee, se rese pubbliche, ad avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari o sul prezzo degli strumenti finanziari derivati collegati. Una fase intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nell'art. 7 del Regolamento 596/2014 riferiti alle Informazioni Privilegiate. Conformemente all'art. 17 del Regolamento 596/2014 e all'art. 114 del TUF, le Informazioni Privilegiate che riguardino direttamente la Società e le società da essa controllate (le “**Società Controllate**”) devono essere comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.

3.2 Un'informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se (art. 7, Regolamento 596/2014):

(a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà;

(b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario

derivato del complesso di circostanze o dell'indicato evento di cui alla precedente lett. a);

(c) si riferisce, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare - o che determina - una particolare circostanza o un particolare evento, a tale futura circostanza o futuro evento, nonché alle fasi intermedie di detto processo collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri. Tale tappa intermedia è considerata un'informazione privilegiata se presenta anche gli altri criteri sopra menzionati riguardanti le informazioni privilegiate (fattispecie di informazioni privilegiate a formazione progressiva).

3.3 Un'informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari della Società o degli strumenti finanziari derivati collegati, è quella che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

4 SEZIONI DEL REGISTRO INSIDER

4.1. Il Registro Insider contiene un'apposita Sezione nella quale sono iscritti i Soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate su base regolare (la **Sezione Permanenti**).

4.2. Il Registro Insider è inoltre suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata (**Sezioni Singole**). Ciascuna sezione riporta soltanto i dati delle Persone che **su base occasionale**, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alla specifica Informazione Privilegiata.

4.3. La Sezione Permanenti del Registro contiene i dati identificativi nonché tutte le informazioni previste dall'Art. 7.1 della presente Procedura:

- a) dei membri del Consiglio di Gestione di LAZIO;
- b) dei membri del Consiglio di Sorveglianza di LAZIO;
- c) dei membri del Consiglio di Gestione di S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.a. in qualità di controllata di LAZIO al 100%
- d) dei membri del Consiglio di Sorveglianza di S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.a. in qualità di controllata di LAZIO al 100%;

- e) del Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili societari, l' Investor Relator, della Direzione Affari Legali e Societari, della Direzione Finanza e Controllo e Comunicazione;
- f) della società incaricata della revisione contabile.

4.4. Al momento del verificarsi di un evento qualificato in base alla Procedura come Informazione Privilegiata o tale da generare Informazioni Privilegiate, viene istituita la relativa Sezione Singola del Registro Insider contenente i dati identificativi, nonché tutte le informazioni previste dal successivo Articolo 6 della presente Procedura delle Persone che vi hanno accesso.

4.5. Le Persone che, al verificarsi dell'evento di cui al precedente paragrafo 4.4, potranno essere iscritte nella rilevante Sezione Speciale del Registro Insider sono:

- a) i dipendenti della Società che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base occasionale alla specifica Informazione Privilegiata (i **Dipendenti**);
- b) i consulenti e/o le persone fisiche e/o giuridiche che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ed hanno accesso su base occasionale alle Informazioni Privilegiate (i **Consulenti**).

5. MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO INSIDER

5.1. Il Registro Insider è tenuto con modalità informatiche dall'INVESTOR RELATOR, che stabilisce i criteri e le modalità da adottare – anche tramite il ricorso a soggetti terzi - per la tenuta, gestione e ricerca delle informazioni che vi sono contenute, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. A tal fine, l'INVESTOR RELATOR è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider (il **Responsabile**).

5.2 Il Registro è trasmesso alla Consob, su richiesta di quest'ultima, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (art. 18, par. 1, lett. c), Regolamento 596/2014, art. 2, par. 5, Regolamento 347/2016 e Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016).

5.3. Il Registro è unico per la Società e per le Società Controllate.

6. INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE PERSONE.

I soggetti iscritti nella sezione permanente e/o i responsabili delle direzioni aziendali, per quanto di loro competenza, dovranno comunicare senza indugio al Responsabile i nominativi delle persone che, a loro avviso e in ragione dei rapporti instaurati con la Società, dovrebbero essere iscritte nel Registro ai sensi del precedente art. 4.5, lett. a) mediante l'utilizzo del modello in allegato 2.

7. CONTENUTI DEL REGISTRO INSIDER

7.1. Al momento dell'istituzione del Registro Insider, il Responsabile senza indugio iscrive nella Sezione Permanenti del Registro le Persone di cui al precedente Articolo 4.3, indicando con riferimento a ciascuna di esse:

- a) dati anagrafici: cognome, cognome di nascita, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, numeri di telefono professionali e privati (linea telefonica diretta fissa e mobile), indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato);
- b) funzione e motivo dell'accesso all'Informazione Privilegiata;
- c) data di invio della comunicazione alla Persona di avvenuta registrazione;
- d) data di aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro;
- e) data di invio della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro;
- f) data di cancellazione della Persona dal Registro;
- g) causale della cancellazione della Persona dal Registro;
- h) data di invio della comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro.

7.2. Al momento del verificarsi di un evento qualificato in base alla Procedura come Informazione Privilegiata o tale da generare Informazioni Privilegiate, il Responsabile istituisce la relativa Sezione Singola del Registro Insider, contenente i nominativi dei Soggetti che hanno accesso a tale Informazione Privilegiata, e le seguenti informazione, per come applicabile:

- a) data e ora di registrazione;
- b) dati anagrafici: cognome, cognome di nascita, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, numeri di telefono professionali e privati (linea telefonica diretta fissa e mobile), indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) ovvero denominazione sociale, sede legale e codice fiscale). Relativamente a persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti, sono

indicati anche i dati anagrafici, sopra indicati, del soggetto in grado di individuare le persone che hanno specificatamente accesso a Informazioni Privilegiate;

c) motivo dell'iscrizione nel Registro;

d) data e ora in cui tali persone hanno avuto accesso alle informazioni privilegiate;

e) data di invio della comunicazione alla Persona di avvenuta registrazione;

f) data di aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro;

g) data di invio della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro;

h) data di cancellazione della Persona dal Registro;

i) causale della cancellazione della Persona dal Registro;

j) data di invio della comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro.

8. AGGIORNAMENTO E CONSERVAZIONE DEL REGISTRO

8.1. Le Persone di cui all'Articolo 4.3, lett. a), b, c), d), e) ed f) iscritte nella Sezione Permanenti del Registro Insider comunicano senza indugio al Responsabile ogni variazione nei dati di cui all'Articolo 7.1 lett. a), per l'aggiornamento del Registro.

8.2. Le Persone di cui all'Articolo 4.5, laddove risultino iscritte in una o più Sezioni Speciali del Registro, comunicano tempestivamente al Responsabile, per l'aggiornamento del Registro Insider, ogni variazione dei rilevanti dati di cui all'Articolo 7.2.

8.3. Il Registro deve essere aggiornato senza indugio dal Responsabile, con indicazione della data e dell'ora in cui si è verificato l'evento che ha reso necessario l'aggiornamento, quando (art. 18, par. 4,co. 2, Regolamento 596/2014):

(a) cambia la ragione per cui la Persona è iscritta nel Registro, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della Persona da una sezione all'altra del Registro;

(b) una nuova Persona deve essere iscritta nel Registro;

(c) occorre annotare che una Persona iscritta nel Registro non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate.

8.4. Le informazioni relative alle Persone iscritte nel Registro sono conservate dalla Società per i 5 (cinque) anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

9. INFORMATIVA ALLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO

9.1. Subito dopo l'iscrizione di una Persona nel Registro Insider, il Responsabile – anche per il tramite di soggetti terzi - con comunicazione conforme al modello di cui all'**Allegato 3** inviata via e-mail provvede ad informarla:

- a) della sua iscrizione nel Registro;
- b) degli obblighi derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate; e
- c) delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

9.2. Il Responsabile rende altresì noti, anche per il tramite di soggetti terzi, alle Persone già iscritte nel Registro Insider gli eventuali aggiornamenti che li riguardano, con comunicazione conforme al modello di cui all'**Allegato 4** alla presente Procedura inviata via e-mail, nonché l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con comunicazione conforme al modello di cui all'**Allegato 5** inviata anch'essa via e-mail.

9.3. Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

9.4. Il Responsabile consegna alle Persone che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

9.5. Ogni Persona è tenuta a:

- a) restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura, accettandone i contenuti;
- b) ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

10. SANZIONI

Fatta salva la possibilità della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura da parte dei soggetti interessati, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporterà le responsabilità previste nella Normativa sul Registro Insider e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Il Consiglio di Gestione ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce dell'evoluzione della Normativa sul Registro Insider e delle altre disposizioni normative di volta in volta applicabili e dell'esperienza applicativa maturata, proponendone la modifica e/o integrazione ritenute necessarie od opportune.

11.2 Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto alle Persone le modifiche e/o le integrazioni della Procedura ed ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 9.

ALLEGATO 1

MODELLO 1 (Sezioni Speciali)

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento] Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)] Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare e personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaamm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

MODELLO 2 (Sezione Permanenti)

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale e diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione e del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaamm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

ALLEGATO 2

RICHIESTA DI ISCRIZIONE / AGGIORNAMENTO / CANCELLAZIONE

Persone Fisiche

Richiesta di Iscrizione **Richiesta di variazione** **Richiesta di Cancellazione**

Con la presente vi preghiamo di voler iscrivere nel Registro di S.S. Lazio S.p.A. il soggetto di seguito indicato.

Dati identificativi del Soggetto da iscrivere/ cui le modifiche / richiesta di cancellazione si riferiscono

Nome Cognome			
Codice fiscale			
Data, luogo e provincia nascita			
Comune di Residenza – CAP - Provincia			
Indirizzo di Residenza			
Nazionalità di Residenza			
Telefono fisso con interno/mobile aziendale			
Telefono fisso/mobile personale			
Indirizzo mail			

Causale di iscrizione (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti)

- | |
|---|
| Accesso ad informazioni Privilegiate su base regolare** |
|---|

Aggregato * _____
Carica/funzione _____
- | |
|---|
| Accesso ad informazioni Privilegiate su base regolare-funzionale*** |
|---|

Aggregato * _____
Carica/funzione _____
- | |
|---|
| Accesso ad informazioni Privilegiate su base regolare-funzionale*** |
|---|

Codice progetto a cui l'Informazione Privilegiata afferisce _____

Data in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata _____

Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata _____

* Gruppo di riferimento/di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro

** Accesso alla totalità delle informazioni

*** Accesso ad una parte soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta

Data e luogo

Firma

RICHIESTA DI ISCRIZIONE / AGGIORNAMENTO / CANCELLAZIONE

Persone Giuridiche

Richiesta di Iscrizione **Richiesta di variazione** **Richiesta di Cancellazione**

Con la presente vi preghiamo di voler iscrivere nel Registro di S.S. Lazio S.p.A. il soggetto di seguito indicato.

Denominazione			
Forma giuridica			
Codice fiscale/Partita IVA			
Data di costituzione			
Numero REA e Provincia REA			

Dati sede legale

Comune- CAP - Provincia			
Indirizzo			
Stato			
Telefono-fax-indirizzo mail			

Rappresentante legale/Referente

Nome Cognome			
Codice fiscale			
Data, luogo e provincia nascita			
Comune di Residenza - CAP - Provincia			
Indirizzo di Residenza			
Nazionalità di Residenza			
Telefono fisso con interno/mobile aziendale			
Telefono fisso/mobile personale			
Indirizzo mail			

Causale di iscrizione (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti)

Accesso ad informazioni Privilegiate su base regolare**

Aggregato *

Carica/Funzione

Accesso ad informazioni Privilegiate su base regolare-funzionale***

Aggregato *

Carica/funzione

Accesso ad informazioni Privilegiate su base occasionale

Codice Progetto a cui l'informazione Privilegiata afferisce

Data in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata _____

Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata _____

* Gruppo di riferimento/di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro

** Accesso alla totalità delle informazioni

*** Accesso ad una parte soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta

Data e luogo

Firma

ALLEGATO 3

Egregio Signore/Signora
Cognome
Nome

Iscrizione nell'Elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Ai sensi dell'art. 18, par. 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito "Regolamento MAR" e della normativa previgente in materia, S.S. Lazio S.p.A. ha provveduto ad istituire un Elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale - si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro - e che nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate come definite sub articolo 3 della Procedura (di seguito l' "Elenco").

In merito si precisa che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art.7 del Regolamento MAR, un'informazione avente un carattere preciso – concernente, direttamente o indirettamente, S.S. Lazio S.p.A. (di seguito la "Società") o i suoi strumenti finanziari o una società controllata - che non sia stata resa pubblica e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari relativi alla Società, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati collegati (di seguito le "Informazioni Privilegiate").

Al riguardo con la presente La informiamo, che, per conto del Responsabile della tenuta del Registro e con decorrenza [****] si è provveduto alla sua iscrizione nell'Elenco, per la seguente motivazione:

[****]

Per gli obblighi di riservatezza e di aggiornamento a carico delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate si rinvia alla Procedura di S.S. Lazio S.p.A..

Sanzioni in caso di violazione

Ai sensi dell'art.18, par. 2 del Regolamento MAR , si segnala che il Titolo I-Bis del TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. In particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184) e amministrative (art. 187-bis) a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate, in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Le sanzioni penali, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da due a dodici anni e nella multa da euro ventimila a euro tre milioni; le sanzioni amministrative, applicabili dalla Consob con provvedimento motivato, vanno da euro centomila ad euro quindici milioni.

E' inoltre punita con la sanzione penale della reclusione da due a dodici anni e della multa da euro ventimila a euro cinque milioni (art. 185) la diffusione di notizie false o fuorvianti idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni (art. 187-ter) è prevista per chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonché per chiunque ponga in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.

Presenza d'atto della presente informativa

Ai sensi dall'art. 18, par. 2) del Regolamento MAR, si prega di voler dare conferma per presa d'atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse, sopra richiamati.

Tale presa d'atto potrà essere inviata alla casella di posta elettronica _____, e per conoscenza all'indirizzo _____, rispondendo alla presente email, con indicazione di avere letto e compreso la presente informativa.

Informativa ai sensi del "Codice Privacy"

I dati personali sono necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal sopra citato art. 18, par. 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il "Codice privacy").

Si riconosce il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo.

Dichiaro di aver ricevuto copia della presente e di avere compreso gli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e le sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nella Parte V, Titolo I – bis del Testo Unico della Finanza o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 4

AGGIORNAMENTO DEI DATI INSERITI NEL REGISTRO

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 18 del Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 aprile 2014 ("Regolamento sugli abusi di mercato" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, nelle ulteriori disposizioni legislative comunitarie e nazionali applicabili, tra cui il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e il regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, nonché nella procedura (la **Procedura**) di S.S. Lazio S.p.A. (la **Società**) relativa alla tenuta e aggiornamento del registro (il **Registro**) delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il..... [**indicare data e ora**]... sono stati aggiornati i Suoi dati personali oggetto di trattamento (indicare quali tra: cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) per il seguente motivo:..... [**indicare motivo**].

Il Responsabile della tenuta
e dell'aggiornamento del Registro

ALLEGATO 5 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 18 del Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 aprile 2014 ("Regolamento sugli abusi di mercato" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione nonché nella procedura (la **Procedura**) di S.S. Lazio S.p.A. (la **Società**) relativa alla tenuta e aggiornamento del registro (il **Registro**) delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il**[indicare data e ora]** è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del Regolamento sugli abusi di mercato, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni a decorrere dal.....**[indicare data sopra riportata]**

Il Responsabile della tenuta e
dell'aggiornamento del Registro

Di seguito, si fornisce estratto della rilevante normativa sul Registro Insider che i destinatari della Procedura sono tenuti a conoscere e ad osservare nella sua interezza.

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Articolo 18 (Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni

privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e

c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e

d) la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.

2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»).

I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.

3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I.

Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.

4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:

- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e

b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/347 DELLA COMMISSIONE

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il

relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(...)

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, è tenuto a redigere un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») e a tenerlo aggiornato secondo un formato preciso.

(2) L'adozione di un formato preciso, comprensivo dell'uso di modelli uniformi, dovrebbe favorire l'applicazione omogenea dell'obbligo di redigere e aggiornare l'elenco imposto dal regolamento (UE) n. 596/2014. Dovrebbe parimenti assicurare che alle autorità competenti siano comunicate le informazioni loro necessarie per assolvere il compito di tutelare l'integrità dei mercati finanziari e di indagare sugli eventuali abusi di mercato.

(3) Poiché presso un soggetto possono coesistere contemporaneamente varie informazioni privilegiate, è opportuno precisare nell'elenco le specifiche informazioni privilegiate alle quali ha avuto accesso la persona che lavora per l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta o il sorvegliante d'asta (indicando tra l'altro se si tratta di contratto, progetto, evento aziendale o finanziario, pubblicazione del bilancio o annuncio di utili inferiori alle attese). A tal fine l'elenco dovrebbe essere suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. Ciascuna sezione dovrebbe elencare tutte le persone che hanno accesso alla stessa informazione privilegiata specificamente indicata.

(4) Per non dover inserire più volte la stessa persona in sezioni diverse dell'elenco, l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, può decidere di aggiungere e tenere aggiornata una sezione supplementare dell'elenco, detta sezione degli accessi permanenti, di diversa natura rispetto alle altre perché non creata in funzione dell'esistenza di una specifica informazione privilegiata. In tal caso la sezione degli accessi permanenti dovrebbe comprendere soltanto le persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate presenti presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta o il sorvegliante d'asta.

(5) In linea di massima l'elenco dovrebbe riportare i dati personali che agevolano l'identificazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, tra cui la data di nascita, l'indirizzo privato e, se applicabile, il numero di identificazione nazionale.

(6) L'elenco dovrebbe riportare dati utili per aiutare l'autorità competente nelle indagini permettendole di analizzare rapidamente la condotta di negoziazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, di stabilire collegamenti tra queste e le persone implicate in negoziazioni sospette e di rilevare gli eventuali contatti intercorsi tra di esse in momenti critici.

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Articolo 2

(Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)

1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014.